

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
EMESSI DA ASTARIS S.P.A. (GIÀ ASTALDI S.P.A.) – 18 GENNAIO 2024**

* * *

Egredi Signori Titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaris S.p.A., mediante avviso di convocazione (l'“Avviso”) pubblicato in versione integrale sul sito internet www.astaldi.com, nella sezione “Patrimonio Destinato” e per estratto sul quotidiano “MF/Milano Finanza”, nonché diffuso sul sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in data 9 novembre 2023, i Titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi (“SFP”) emessi da Astaris S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale (l'“Assemblea”), per il giorno 18 gennaio 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, secondo le modalità e alle condizioni indicate nella versione integrale dell'Avviso, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1.1. Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP.
 - 1.1.1. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.
 - 1.1.2. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
- 1.2. Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

* * *

Premessa

Conformemente alle previsioni dell'art. 7.2.3 del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Astaris S.p.A. (il “Regolamento SFP”), gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, secondo i termini e le modalità precisati nella versione integrale dell'Avviso, esclusivamente mediante il collegamento a distanza denominato “AgmLive!”, che consente la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, previa identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.

Al fine di consentire l'espressione del diritto di voto in modo informato e consapevole, è previsto, nei termini e secondo le modalità disciplinate nell'Avviso, il diritto per i soggetti legittimati di presentare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alle quali verrà fornita risposta sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

Di seguito vengono illustrati singolarmente i punti all'ordine del giorno e vengono fornite le necessarie informazioni affinché i Titolari di SFP emessi da Astaris S.p.A. possano pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al suddetto ordine del giorno.

* * *

1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP

Con la chiusura dell'esercizio 2023, si conclude, per scadenza del termine, l'incarico all'avv. Andrea Abatecola quale Rappresentante Comune dei titolari di SFP (il "Rappresentante Comune SFP"), nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 17037 del 26 ottobre 2021, su ricorso della Società, a norma dell'art. 2417, secondo comma, c.c., richiamato dall'articolo 2447-octies c.c., stante il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo nelle precedenti assemblee convocate per il 16 marzo 2021 e il 19 luglio 2021.

Per quanto concerne la nomina del Rappresentante Comune dei titolari degli SFP, si ricorda che l'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP stabilisce che l'Assemblea delibera, *inter alia*, sulla nomina e la revoca del Rappresentante Comune SFP.

Il Rappresentante Comune SFP è il soggetto per il tramite del quale, ai sensi del Regolamento SFP, i Titolari esercitano i diritti amministrativi a loro spettanti in virtù degli artt. 6.1 (b), (c) e (d) del medesimo Regolamento SFP.

Ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento SFP, il Rappresentante Comune SFP può essere scelto anche al di fuori dei Titolari di SFP con esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della Società e di coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Pertanto, si invitano i Titolari SFP a votare sulle proposte di candidatura presentate con le modalità e i termini indicati qui di seguito e sull'avviso di convocazione.

1.1) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

Il citato art. 7.1 (a) del Regolamento SFP stabilisce, altresì, che l'Assemblea delibera sulla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP, fermo restando che (i) lo stesso non potrà essere superiore all'importo di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00); (ii) ove deliberato, tale compenso andrà a deconto dei Proventi di Liquidazione.

Pertanto, si invitano i Titolari SFP a votare sulle proposte relative al compenso presentate con le modalità e i termini indicati qui di seguito e sull'avviso di convocazione.

1.2) Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

Ai sensi dei citati articoli 7.6 del Regolamento SFP e 2417, comma 3, c.c., il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.

Pertanto, si invitano i Titolari SFP a votare sulle proposte relative alla durata in carica presentate con le modalità e i termini indicati qui di seguito e sull'avviso di convocazione.

*

Con l'Avviso di convocazione sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascun Titolare SFP di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Titolari degli SFP a presentare le proposte di candidatura, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso, in merito: (i) alla nomina del Rappresentante Comune SFP; (ii) alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP e; (iii) alla determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di candidature, relativamente ai punti 1, 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP. Il Patrimonio Destinato darà idonea pubblicità delle proposte di candidatura presentate entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.

* * *

2) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

In virtù dell'art. 7.1 (h) – a tenore del quale, “*l'Assemblea delibera sugli altri oggetti di interesse comune dei Titolari*” – è stata inserita nell'Ordine del Giorno la modifica degli artt. 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

Detta modifica, in termini generali, si ritiene necessaria al fine di agevolare l'esercizio dei diritti dei Titolari e di adeguare il Regolamento SFP al regime di dematerializzazione proprio degli SFP (cfr. Art. 1.3 del Regolamento SFP).

Di seguito, si riportano le specifiche proposte di modifica con le relative motivazioni.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 1.5	Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli SFP, la Società, per il tramite del Procuratore (come <i>infra</i> definiti), istituisce e aggiorna, sulla base delle evidenze risultanti dalle apposite scritturazioni contabili in conformità alla normativa applicabile, il registro dei Titolari degli SFP (il “ Registro ”) con indicazione: (i) del numero degli SFP emessi e in circolazione; (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari; (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;	Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli SFP, La Società, per il tramite del Procuratore (come <i>infra</i> definiti), istituisce e aggiorna, mantiene aggiorna, sulla base delle evidenze risultanti dalle apposite scritturazioni contabili in conformità alla normativa applicabile, il registro dei Titolari degli SFP (il “ Registro ”). con indicazione: (i) del numero degli SFP emessi e in circolazione; (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari; (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;

	<p>(iv) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP; e</p> <p>(v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune SFP, ove nominato, e dell'indirizzo di tale rappresentante per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi della Delibera di Emissione, del Regolamento e/o della normativa applicabile.</p>	<p>(iv) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP; e</p> <p>(v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune SFP, ove nominato, e dell'indirizzo di tale rappresentante per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi della Delibera di Emissione, del Regolamento e/o della normativa applicabile.</p> <p>In virtù dell'art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi agli SFP è attestata dall'esibizione di certificazione o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto.</p>
--	--	---

La modifica dell'art. 1.5 si rende necessaria al fine di coordinare la tenuta del Registro con il regime di dematerializzazione degli SFP e con la relativa normativa e, in particolare, con gli artt. 83 ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, applicabili agli SFP anche in virtù del richiamo già contenuto nell'art. 1.3 del Regolamento SFP.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 2.40</p>	<p>“Relazioni Illustrative” Indica ciascuna delle relazioni illustrative annuali in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione del Patrimonio Destinato relative ai periodi 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno che il Procuratore dovrà predisporre e consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato, ovvero mettere comunque a disposizione dei Titolari mediante deposito presso la sede sociale della Società, entro 45 giorni successivi all'approvazione di ciascun bilancio consolidato della Società successivo all'Omologa.</p>	<p>“Relazioni Illustrative” Indica ciascuna delle relazioni illustrative annuali in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione del Patrimonio Destinato relative ai periodi 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno che il Procuratore dovrà predisporre e consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato, ovvero mettere comunque a disposizione dei Titolari mediante deposito presso la sede sociale della Società, entro 45 giorni successivi all'approvazione di ciascun bilancio consolidato della Società successivo all'Omologa, e comunque pubblicare sul sito internet della Società, nella sezione dedicata al Patrimonio Destinato, entro 30 giorni dalla relativa predisposizione.</p>

La modifica dell'art. 2.40 si rende necessaria ad un duplice fine.

In primo luogo, agevolare l'esercizio del diritto informativo dei Titolari SFP prevedendo che le Relazioni Illustrative vengano messe a disposizione di questi ultimi in ogni caso – e, dunque, non solamente in caso di mancata nomina o di revoca del Rappresentante Comune – e mediante pubblicazione sul sito, al fine di garantire una maggiore accessibilità alle informazioni da parte dei Titolari SFP.

Inoltre, si rende necessario coordinare la definizione di “Relazioni Illustrative”, ivi contenuta, con il disposto di cui all’art. 6.1(b), in virtù del quale i Titolari hanno il diritto di ricevere “entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative” nonché con il medesimo termine di 30 giorni previsto per la trasmissione del Rendiconto del Patrimonio (cfr. art. 6.1(c)).

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 6.1	<p>Gli SFP attribuiscono ai Titolari – per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8 e a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente – i seguenti diritti amministrativi:</p> <p>(a) il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell’assemblea speciale degli SFP ai sensi dell’art. 2447-octies Codice Civile (l’“Assemblea Speciale SFP”);</p> <p>(b) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative;</p> <p>(c) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 30 giorni dalla loro predisposizione, il Rendiconto del Patrimonio Destinato, nonché il Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato;</p> <p>(d) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 15 giorni dalla loro predisposizione, i prospetti di distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione.</p>	<p>Gli SFP attribuiscono ai Titolari – per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8 e a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente – i seguenti diritti amministrativi:</p> <p>(a) il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell’assemblea speciale degli SFP ai sensi dell’art. 2447-octies Codice Civile (l’“Assemblea Speciale SFP”);</p> <p>(b) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP e comunque con pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione del Patrimonio Destinato, entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative;</p> <p>(c) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP e comunque con pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato, entro 30 giorni dalla loro predisposizione, il Rendiconto del Patrimonio Destinato, il resoconto intermedio di gestione semestrale del Patrimonio Destinato, nonché il Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato;</p> <p>(d) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP e comunque con pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato, entro 15 giorni dalla loro predisposizione, i prospetti di distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione.</p>

La modifica in questione risponde alla stessa esigenza evidenziata con riferimento alla modifica dell'art. 2.40 ossia garantire una maggiore accessibilità alle informazioni da parte dei Titolari SFP mediante pubblicazione delle relazioni sul sito web e una maggiore frequenza delle stesse attraverso la messa a disposizione di un resoconto intermedio di gestione semestrale del Patrimonio Destinato.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.2	L'Assemblea Speciale SFP è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e ricevuto dai Titolari almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Speciale SFP è altresì convocata dal consiglio di amministrazione della Società o, ove nominato, dal Rappresentante Comune SFP, qualora ne faccia richiesta tanti Titolari che rappresentino almeno il 20% degli SFP in circolazione.	L'Assemblea Speciale SFP è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e ricevuto dai Titolari pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato, in estratto su un quotidiano a tiratura nazionale, e diffuso agli intermediari depositari tramite il sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Speciale SFP è altresì convocata dal consiglio di amministrazione della Società o, ove nominato, dal Rappresentante Comune SFP, qualora ne faccia richiesta tanti Titolari che rappresentino almeno il 20% degli SFP in circolazione.

La modifica dell'art. 7.2 è dettata dalla già accennata esigenza di coordinare le previsioni del Regolamento SFP con il regime di dematerializzazione degli SFP e con la relativa normativa oltretutto di agevolare la conoscenza dell'avviso di convocazione da parte dei Titolari SFP, prevedendo la sua pubblicazione sul sito internet della Società, nonché la sua diffusione agli intermediari depositari tramite il sistema di gestione accentrata e la contestuale eliminazione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, con la conseguente riduzione dei costi e, dunque, nell'interesse dei Titolari di SFP.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
--	----------------------	-----------------------------

<p>Art. 7.2.2</p>	<p>I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta.</p>	<p>In virtù dell'art. 83 <i>sexies</i> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario entro l'orario di apertura dell'assemblea, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. I Titolari legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta.</p>
--------------------------	---	---

La modifica dell'art. 7.2.2 si rende necessaria al fine di coordinare la tenuta del Registro con il regime di dematerializzazione degli SFP e con le previsioni ad esso applicabili in relazione alla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 7.2.3</p>	<p>L'Assemblea Speciale SFP può tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata la regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate; (b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (d) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. 	<p>L'Assemblea Speciale SFP può tenersi anche mediante espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con modalità che garantiscano l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto e l'espressione del voto in maniera informata e consapevole, nonché la sua riservatezza fino all'inizio dello scrutinio.</p> <p>L'Assemblea Speciale SFP può tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata la regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate; (b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (d) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

--	--	--

La proposta di modifica dell'art. 7.2.3, mediante inserimento del voto per corrispondenza o in via elettronica tra le modalità consentite per la tenuta dell'Assemblea Speciale SFP, è ritenuta opportuna al fine di favorire la massima partecipazione al voto degli aventi diritto, conciliando quanto più possibile le esigenze dei singoli Titolari di SFP con quelle di efficienza ed economicità di gestione, nonché cogliere le opportunità connesse al processo di sviluppo di tecnologie digitali, accelerato in conseguenza della pandemia da Covid-19.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.9	Il presidente dell'Assemblea Speciale SFP è assistito da un segretario, anche non Titolare, nominato con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 30% degli SFP di titolarità dei presenti.	Il presidente dell'Assemblea Speciale SFP è assistito da un notaio, anche con funzione di segretario, anche non Titolare, nominato con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 30% degli SFP di titolarità dei presenti.

Detta modifica, deriva dalla necessità di adeguare l'art. 7.9 al disposto dell'art. 2375, comma 2, c.c. – a tenore del quale “*il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio*” – applicabile in virtù del terzo comma dell'art. 2415 c.c. a sua volta espressamente richiamato dall'art. 2447-*octies* c.c. dedicato alle assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 9.2	Chiunque subentri nella titolarità degli SFP dovrà altresì darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società e al Procuratore, che provvederà all'iscrizione nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture contabili in conformità alla normativa applicabile.	Il Registro dei Titolari degli SFP verrà aggiornato in corrispondenza dell'esercizio dei diritti patrimoniali e/o amministrativi sulla base delle comunicazioni ricevute dagli intermediari ai sensi dell'art. 83 e ss. TUF ovvero su richiesta di c Chiunque subentri nella titolarità degli SFP dovrà altresì darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società e al Procuratore, che provvederà all'iscrizione nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture contabili in conformità all'art. 1.5 del presente Regolamento e alla normativa applicabile. La Società e il Procuratore possono richiedere l'identificazione dei Titolari degli SFP.

La modifica dell'art. 9.2 si rende necessaria al fine di coordinare detta previsione con l'art. 1.5 ove eventualmente modificato e con la normativa ivi richiamata.

*

Alla luce di quanto sopra illustrato, si invitano i Titolari SFP ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Speciale SFP, esaminata la relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno

DELIBERA

Di modificare, conformemente alle proposte, gli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP approvando espressamente i nuovi testi degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP”

* * *

La presente relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea viene messa a disposizione dei Titolari di SFP, sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato e presso la sede sociale.

Roma, 9 novembre 2023

p. il Patrimonio Destinato di Astaris S.p.A.
il Procuratore
Claudio Sforza